



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro composto dai signori:

Dott. Luciano Trovato	Presidente
Doti. Ippolita Luzzo	Giudice relatore
Dott. Carlo Talarico	Giudice Onorario
Dott. Maria Grazia Laudone	Giudice Onorario

riunito in Camerà di Consiglio in data 26.01.2011, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti del procedimento n. 530/2010 VG relativi alle minori M L e G di P e DG M

OSSERVA

Con decreto in data 21.04.2010, questo Tribunale rigettava il ricorso con il quale D G L in proprio e per conto della figlia minore M E G nella qualità di nonna dal lato paterno delle minori M L e G chiedeva la regolamentazione della facoltà di frequentare le nipoti al di fuori della dimora materna, superando l'opposizione ingiustificata da parte della madre D G M. In particolare, preso atto della piena disponibilità e dell'impegno della sig.ra D G a consentire alle minori di coltivare il rapporto con la nonna secondo liberi accordi, nonché della consapevolezza dimostrata dalla medesima circa l'importanza della relativa frequentazione, il Tribunale riteneva tale posizione insindacabile in quanto pienamente rispondente all'interesse delle minori, oltre che di ausilio ad un'auspicabile piena e reale riconciliazione tra i due nuclei familiari.

Con nuovo ricorso avanzato in data 23.09.2010 la sig.ra D G ribadiva le richieste già formulate nel precedente giudizio esponendo che a seguito del citato decreto, aveva potuto incontrare le nipoti molto sporadicamente.

Sentita personalmente, la ricorrente precisava che la sig.ra D G venendo meno all'impegno assunto innanzi a questa AG, l'ultimo incontro svoltosi nel mese di giugno 2010 in occasione del compleanno della piccola G, alla cui conclusione aveva peraltro assicurato la prosecuzione dei contatti anche in forma telefonica, aveva troncato i rapporti.

La sig.ra D G, costituitasi ritualmente in giudizio, si opponeva alla richiesta avanzata in ricorso e dichiarava la disponibilità a consentire le visite della nonna solo presso il proprio domicilio di San Mango, attesa la difficoltà di accompagnare le minori a Cosenza presso la residenza della sig.ra D G a causa dei propri impegni lavorativi e dell'inserimento di L, presso la scuola materna.

Sentita personalmente, inoltre, la resistente spiegava l'interruzione dei contatti con la ricorrente durante il decorso periodo estivo sulla base della permanenza unitamente alle minori presso una

località marittima e comunque, si opponeva alla possibilità di affidare occasionalmente le piccole alla nonna ed allo svolgimento di rapporti autonomi presso il domicilio della medesima, in quanto preoccupata delle interferenze negative nel processo di rielaborazione da parte delle minori della perdita del padre.

In particolare, la sig.ra D G manifestava il timore che la nonna proponesse alle piccole il ricordo del padre in modo pressante e dunque scorretto, nonché la preoccupazione che le minori potessero percepire il larvale sentimento di ostilità nutrito dalla sig.ra D G nell'attribuirle la responsabilità del suicidio del figlio, avvenuto nella fase di crisi dell'unione matrimoniale.

Tanto premesso, occorre precisare che nel nostro ordinamento non può considerarsi sussistente un vero e proprio diritto di visita dei nonni e degli altri parenti, ma solo un interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata, alla cui realizzazione possono contribuire anche le figure dei nonni, a meno che non vi siano ragioni che ostano al mantenimento di tale rapporto.

Pertanto. L'interesse dei nonni e degli altri parenti a frequentare il nipote costituisce esplicitazione dell'interesse del minore, in assenza di controindicazioni, ad intrattenere nel modo più ampio le relazioni affettive per lui esistenzialmente significative, interesse che attualmente trova ulteriore riconoscimento nella nuova normativa in materia di affido condiviso (L. n. 54/2000).

I nonni e gli altri parenti, pertanto, possono vedersi riconosciuto, ai sensi degli artt. 333 e 366 c.c., il proprio "diritto" solo quando l'impedimento alla frequentazione nonni - nipote, frapposto dal genitore, sia carente di ogni ragione e tale "diritto" non può ritenersi sussistente quante volte vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsiglino il rapporto.

Dall'istruttoria espletata anche nel precedente giudizio avente lo stesso oggetto, è emerso che le minori, avendo convissuto unitamente ai genitori con la famiglia di origine del padre presso la residenza della sig.ra D G dalla nascita fino al mese di marzo 2009, hanno sviluppato un legame profondo e significativo con la nonna e con la zia minorenni E, che sebbene coltivato in modo irregolare a partire dal mese di dicembre 2009, epoca del decesso del padre, conservano tuttora.

Tale elemento non è infatti stato contestato dalla sig.ra D G che riconoscendo il profondo affetto che lega le minori alla nonna, per un periodo ha consentito lo svolgimento di incontri anche autonomi presso l'abitazione della sig.ra D G mutando, da ultimo, posizione a causa dei sopra riferiti timori che l'hanno indotta ad irrigidirsi ed a proporre modalità di visita più restrittive e di fatto impraticabili.

Ed alla luce dell'incontestato interesse delle minori a continuare a giovare affettivamente della presenza della nonna e della zia, soprattutto nella misura in cui rappresentano l'unico legame con il padre prematuramente scomparso, la nuova posizione assunta dalla madre, che palesa una disponibilità solo apparente, a parere del collegio, risulta ingiustificata se si considera, innanzitutto,

che l'ambiente domestico della nonna è del tutto familiare alle minori ed è dunque da escludersi che la ripresa degli incontri in tale contesto possa rivelarsi in qualche modo pregiudizievole.

Inoltre, il congruo periodo temporale decorso dal decesso del padre, che lascia ipotizzare una sufficiente rielaborazione della perdita da parte delle minori, induce a ritenere eccessivi e dunque ingiustificati i timori della madre, vieppiù se si considera che l'affetto e l'interesse dimostrato dalla nonna verso le minori ed il contegno della stessa di piena accoglienza anche verso la nuora escludono la possibilità che assuma comportamenti irresponsabili o comunque contrari alle esigenze affettive delle piccole.

Pertanto, valutato sussistente il diritto delle minori di riprendere a frequentare la nonna con modalità che garantiscano la pienezza dei rapporti, il Tribunale ritiene di potere provvedere nei termini di seguito specificati, sottolineando peraltro la necessità dell'auspicabile riconciliazione tra gli interessati, obiettivo che realmente realizzerebbe l'interesse delle minori, dal momento che le cariche affettive degli adulti che ruotano attorno ad un minore sono utili e formative solo se tra loro complementari, mentre possono ingenerare insicurezza e sfiducia se provengono da soggetti in grave conflitto.

P.Q.M.

Letti gli artt. 333 e 336 c.c. e 737 e ss. c.p.c.;
preso atto del parere espresso dal P.M.M.;
fatti salvi i migliori accordi delle parti;

AUTORIZZA

la ricorrente a tenere con sé le minori ogni quindici giorni l'intera giornata del sabato o

della domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00,

INCARICA

il Servizio Sociale del Comune di Cosenza di predisporre un'adeguata attività di mediazione tra gli interessati, relazionando a questa A.G. entro sei mesi dall'avvio dell'intervento;

PRESCRIVE

alla madre ed alla nonna di prendere contatti con il Servizio Sociale e di collaborare al percorso di mediazione perseguendo la finalità indicata in motivazione;

PRESCRIVE

alla nonna di relazionarsi alle minori proponendo il ricordo del padre nella maniera più appropriata.

Decreto immediatamente esecutivo.

Si notificchi:

al P.M.M. sede;

alle parti presso i rispettivi domicili eletti.

Si comunichi al Servizio Sociale del Comune di Cosenza a mezzo fax.

Catanzaro, li 26.01.2011

Il Cancelliere

Il Giudice Relatore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IN DATA 07 FEB. 2011
IL CANCELLIERE